



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
dgagutg@pec.interno.it

2019-813
Allegati 3

Roma,

AI SIGG. PREFETTI
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DI GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO-BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.
AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEDE

ALL'AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Governo del Patrimonio
Analisi del Portafoglio e Servizi trasversali
benimobili@pce.agenziademanio.it
ROMA

Oggetto: Articolo 215-bis del codice della strada, introdotto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Com'è noto, l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2018, ha introdotto l'articolo 215-bis ("*Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati*") del codice della strada.

La norma prevede che le SS. LL. effettuino, a regime, un censimento semestrale dei veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982 a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e fermo amministrativo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
dgagutg@pec.interno.it

Come precisato con circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 1582 del 25 gennaio 2019, i mezzi interessati dal censimento sono inseriti in un apposito elenco che deve essere pubblicato sul sito *internet* istituzionale della Prefettura competente per territorio, nel quale vengono riportati per ciascun veicolo anche i dati identificativi del proprietario, come risultanti dal pubblico registro automobilistico, ove disponibili.

In sede di pubblicazione sul sito, va precisato che, nei trenta giorni successivi alla stessa, il proprietario (o uno degli altri soggetti individuati dall'articolo 196 del codice della strada) può assumere la custodia del veicolo, corrispondendo contestualmente alla depositaria le somme dovutele, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dell'Erario.

La pubblicazione deve recare altresì l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro saranno ritenuti abbandonati e quelli oggetto di confisca non ancora divenuta definitiva saranno ritenuti definitivamente confiscati.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, la Prefettura comunica gli estremi dei veicoli per i quali non sia stata assunta la custodia all'Agenzia del Demanio, che provvede a gestirli con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2001.

Le modalità di trasmissione tra gli uffici interessati dei dati necessari all'espletamento delle procedure sono rimesse a un decreto dirigenziale da adottarsi di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio.

Come già le modifiche recate dal decreto-legge n. 113 agli articoli 213 e 214 del codice della strada, l'introduzione della nuova disposizione mira a ridurre i rilevanti oneri economici attualmente gravanti sull'Erario in conseguenza dei lunghi tempi di giacenza dei veicoli nelle depositerie, che risultano in media molto alti nelle province ove non è attiva la procedura del "custode acquirente". In proposito, si ribadisce che la procedura delineata dal nuovo articolo 215-*bis* è finalizzata non già a sostituire gli strumenti già previsti dal legislatore nello specifico settore, ma a dotare le Prefetture di un ulteriore mezzo per impedire il protrarsi eccessivo della giacenza in depositaria di veicoli non ritirati dai soggetti interessati. Resta, pertanto, impregiudicato il ricorso - laddove preventivamente praticabile - ad altre soluzioni individuate dall'ordinamento vigente che assicurino tempi più rapidi rispetto a quelli stabiliti dalla novella, tra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il sistema del cosiddetto "abbandono" recato dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto presidenziale n. 189.

Tanto premesso, il 15 febbraio 2021 è stato sottoscritto, di concerto con l'Agenzia del Demanio, il menzionato decreto dirigenziale, con il quale, giusta quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 215-*bis* del codice della strada, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle relative procedure (allegato 1). Tale provvedimento è stato poi ammesso alla registrazione dell'Ufficio di Controllo di legittimità sugli atti della Corte dei Conti il 25 marzo 2021 al numero 731 ed è attualmente consultabile, unitamente agli allegati tecnici, anche sul sito del Ministero dell'Interno www.interno.gov.it, nella sezione "Trasparenza"; dell'avvenuta pubblicazione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
dgagutg@pec.interno.it

Il decreto – che si compone di undici articoli e due allegati tecnici – disciplina, come specificato nell'**articolo 1**, le modalità di svolgimento del censimento semestrale contemplato dalla norma e le modalità di comunicazione tra gli Uffici interessati dei dati e delle informazioni necessari all'espletamento delle pertinenti procedure.

A mente dell'**articolo 2**, le Prefetture, in base agli atti forniti dagli Uffici competenti ed eventualmente a quelli detenuti dalle depositerie inserite nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto n. 571 individuano semestralmente (ovvero due volte per ogni anno solare) i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le singole depositerie a seguito dell'applicazione delle misure e dei provvedimenti precisati nell'articolo 215-*bis* del codice della strada; tale attività è espletata sentiti anche gli organi accertatori delle violazioni dalle quali è dipesa l'applicazione delle misure e dei provvedimenti stessi. Nella ricognizione – che deve essere condotta imputando i mezzi alle singole depositerie - sono compresi anche quelli derivanti da confische annullate e quelli dissequestrati e non ritirati nei termini di legge in giacenza da oltre sei mesi presso il custode-acquirente individuato, per ogni ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 214-*bis* del codice della strada.

Si richiama l'attenzione sul comma 2 dell'articolo in esame, il quale esclude espressamente dal censimento i veicoli interessati da procedimenti penali oppure da ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa non ancora definiti, nonché quelli rientranti nelle procedure di alienazione straordinaria di cui all'articolo 1, commi 444 e seguenti, della legge n. 147/2013 e all'articolo 38 del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Gli ultimi due commi dell'articolo 2 del decreto individuano i documenti che devono essere forniti dagli Organi accertatori e gli adempimenti che possono essere richiesti dalla Prefettura agli organi di polizia, ivi compresa una scheda descrittiva del veicolo che è allegata al decreto stesso.

All'esito della ricognizione la Prefettura redigerà un apposito elenco dei veicoli censiti (corredato dei pertinenti dati identificativi come risultanti al Pubblico Registro Automobilistico o alla Motorizzazione Civile, dell'indicazione del luogo di deposito e dei dati riferiti dall'Organo accertatore), la cui formazione e pubblicazione sono disciplinate dall'**articolo 3** del decreto dirigenziale.

Al fine di uniformare sul territorio nazionale la predisposizione degli elenchi in sede provinciale, all'articolo è stato unito un modello che dovrà essere assunto a riferimento da codesti Uffici.

Di particolare rilievo è la previsione del comma 2 dell'articolo, secondo cui nel sito deve essere espressamente precisato – secondo la richiamata disposizione dell'articolo 215-*bis* del codice della strada - che, in caso di mancato ritiro del veicolo, entro trenta giorni, ad opera del proprietario o di altra persona legittimata (con integrale corresponsione alla depositaria delle somme dovute per la custodia), i veicoli sottoposti a fermo, sequestro e dissequestro saranno ritenuti abbandonati e quelli sottoposti a confisca non definitiva saranno ritenuti definitivamente confiscati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
dgagutg@pec.interno.it

Spirato il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco, ogni Prefettura provvede, senza indugio, a formare la lista dei veicoli suscettibili di essere gestiti dall'Agenzia del Demanio secondo le modalità e i termini del citato decreto n. 189.

Come specificato dall'**articolo 4** del decreto dirigenziale, la lista non deve comprendere i veicoli presenti nell'elenco pubblicato sul sito *internet* della Prefettura ai sensi del precedente articolo 3, i quali, nelle more della scadenza del predetto termine di trenta giorni, sono stati presi in custodia dal proprietario (o da altro soggetto di cui all'articolo 196 del codice della strada) oppure sono stati interessati da procedimenti penali o da ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, nonché quelli in relazione ai quali sono giunti a regolare definizione i procedimenti ordinari di abbandono o di confisca.

L'**articolo 5** disciplina le modalità di comunicazione alle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio degli estratti della più ampia lista formata dalle Prefetture ai sensi del precedente articolo 4; estratti che queste ultime dovranno comunicare, con cadenza settimanale e fino a esaurimento della lista stessa, secondo le modalità specificate nel comma 5 e nel puntuale rispetto dei quantitativi ivi analiticamente individuati per ambiti regionali.

Nello specifico, per le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio:

- a) Abruzzo e Molise, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, Trentino Alto Adige e Veneto, l'estratto deve recare non più di quattro (4) veicoli per ciascuna provincia;
- b) Campania, Piemonte e Valle d'Aosta, Puglia e Basilicata, Roma Capitale e Sicilia, l'estratto deve recare non più di dieci (10) veicoli per ciascuna provincia.

Il totale complessivo massimo dei veicoli trattabili è indicato in sedicimilasedici a semestre, pari a trentadue milatrentadue nell'anno solare per tutto il Paese: ciò in relazione ai fondi resi disponibili sul bilancio dell'Agenzia del Demanio. I quantitativi indicati per singole aree, peraltro, potranno essere eventualmente oggetto di rimodulazione alle condizioni e con le modalità descritte dal successivo articolo 7, comma 1.

Il medesimo articolo 5 prevede, altresì, che le Prefetture provvedano, in calce agli estratti settimanalmente comunicati alle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, a dare atto:

- I) dell'intervenuta pubblicazione sul proprio sito *internet* istituzionale della più ampia lista dei mezzi ricogniti semestralmente, dell'inutile decorso del termine di 30 giorni, nonché del fatto che i mezzi ivi presenti sono abbandonati (ove trattasi di veicoli originariamente sequestrati/dissequestrati/oggetto di fermo amministrativo) o definitivamente confiscati (ove in origine trattasi di veicoli oggetto di confisca non definitiva);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
dgagutg@pec.interno.it

- II) del fatto che i mezzi ivi riportati:
- a) non sono interessati da procedimenti penali oppure da ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa;
 - b) non sono interessati dalle procedure di alienazione straordinaria di cui agli articoli 1, commi 444 e seguenti, della legge n. 147/2013 e 38 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

L'**articolo 5** illustra, nel dettaglio, le modalità di effettuazione delle comunicazioni delle Prefetture alle richiamate Direzioni Regionali, anche con il ricorso ai prospetti di cui al comma 5.

Delle confische in tal modo definite, la Prefettura darà comunicazione al Pubblico Registro Automobilistico, per il conseguente aggiornamento delle iscrizioni senza oneri, mediante trasmissione del relativo estratto della lista.

Come chiarito dall'**articolo 6** del decreto dirigenziale, dalla data in cui la comunicazione dell'estratto sarà ricevuta dall'Agenzia del Demanio graverà su quest'ultima la competenza alla liquidazione delle spese di giacenza relative ai veicoli riportati nell'estratto stesso dovute, a titolo di anticipazione, alla depositaria; peraltro, laddove gli estratti settimanalmente comunicati rechino un numero di veicoli superiore a quello fissato dal decreto, le spese di giacenza di quelli eccedenti continueranno a gravare sulle Prefetture. Con riferimento a tali ultimi veicoli, la Prefettura, dopo aver sentito l'Agenzia del Demanio, provvederà, previa ricezione delle relative fatture emesse dalle depositerie, al pagamento delle spese e/o di altri oneri maturati nell'intero periodo di custodia.

L'**articolo 7**, oltre a contemplare la possibilità di rimodulazione del volume dei mezzi individuati negli estratti inviati con cadenza settimanale da ogni Prefettura, chiarisce contenuti e modalità delle comunicazioni da effettuarsi in base al precedente articolo 5: a tal fine sarà predisposto lo specifico sistema informatico di cui ai successivi **articoli 8 e 9**, con apposita modulistica.

Peraltro, nelle more dell'avvio operativo del sistema informatico, le comunicazioni avranno luogo secondo la disciplina transitoria dettata dall'**articolo 10**, a mente della quale le stesse saranno assicurate tramite posta elettronica, anche non certificata. Tanto sia per la comunicazione degli estratti e della documentazione di cui al precedente articolo 5, sia per lo scambio di informazioni e documentazione tra Prefetture e Organi accertatori.

L'**articolo 11** del decreto dirigenziale, infine, istituisce un Comitato per il monitoraggio delle modalità di implementazione, sviluppo e utilizzo del cennato sistema informativo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
dgagutg@pec.interno.it

Da ultimo, al decreto in allegato 1 sono acclusi – come sopra anticipato – un modello della scheda descrittiva dei veicoli oggetto del censimento e delle conseguenti comunicazioni prevista dall'articolo 2 e un modello per la pubblicazione sul sito *internet* delle Prefetture degli elenchi di cui all'articolo 3.

Si uniscono altresì i seguenti allegati di carattere operativo:

- a) modello di provvedimento di confisca definitiva/abbandono dei mezzi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 215-*bis* del codice della strada, recante in allegato una tabella nella quale andranno indicati i mezzi oggetto del provvedimento stesso;
- b) modello della lettera di trasmissione del citato provvedimento e del relativo estratto di lista da inviare con cadenza settimanale alle strutture territoriali dell'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'articolo 5 del decreto in discorso.

Si confida nel consueto spirito di collaborazione, e - pur nella considerazione dell'impegno derivante dalla procedura delineata dall'articolo 215-*bis* del codice della strada - si richiama alla personale attenzione delle SS.LL. la necessità della piena attuazione della stessa (della quale si sottolinea nuovamente la particolare importanza ai fini del contenimento della spesa erariale nello specifico settore), con preghiera di segnalare eventuali profili di criticità e problematiche che dovessero insorgere in sede di applicazione.

Il Vice Capo Dipartimento Vicario
(Nicolò)